

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	17	2017	RESPONSABILITA	19/01/2017

**LA CORTE DEI CONTI**  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo FEDERICI

Presidente

Angelo BAX

Consigliere

Adriano GRIBAUDO

Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. 60393/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 26 gennaio 2016, nei confronti di

XXXXXXXXXXXX, nata a Frattamaggiore il 11.1.1965, residente in Orbetello in via del Rosso n. 84, C.F. XXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Piochi ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Luca Alberto Arinci in Firenze Piazza Cesare Beccaria n. 7, pec [leonardo.piochi@pec.giuffre.it](mailto:leonardo.piochi@pec.giuffre.it);

XXXXXXXXXXXX, nato ad Airola (BN) il 7.3.1955, residente in Grosseto via Marche n. 16, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Tamburro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Grosseto via Santorre di Santarosa n. 5;

Uditi, nella pubblica udienza del 20.7.2016, il primo referendario relatore dott. Adriano Gribaudo, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Andrea Lupi e per la parte convenuta in giudizio l'avv. Leonardo Piochi per la convenuta XXXXXXXXXXXX e l'avv. Nicola Tamburro per il convenuto XXXXXXXXXXXX;

Visto l'art.132 c.p.c. (così come modificato dall'art.45, comma 17°, legge n. 69/09) applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all'art. 26 del R.D. 1038/33;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 26 gennaio 2016 la Procura Regionale per la Toscana ha evocato in giudizio XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento della somma complessiva di Euro 15.432,98 a favore del Comune di Orbetello.

L'Ufficio requirente pone alla base della propria domanda risarcitoria la realizzazione da parte dei convenuti di condotte omissive illecite fonte di danno. In particolare espone che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26.11.2013 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per euro 15.432,98 conseguente alla condanna statuita dal Tribunale civile di Grosseto - sezione distaccata di Orbetello - con sentenza del 63 del 17.10.2012.

Trattasi in particolare di sentenza con la quale il giudice civile ha condannato l'ente locale al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Barbieri Loredana a seguito di rovinosa accaduta verificatasi mentre camminava lungo un marciapiedi esistente presso una strada comunale.

Secondo la prospettazione attorea nella fattispecie sarebbe responsabile dell'esborso di denaro pubblico, conseguente alla citata sentenza, innanzitutto la dott.ssa XXXXXXXXXXXX per aver omesso di denunciare alla compagnia assicuratrice del Comune la richiesta risarcitoria formulata dalla danneggiata sig.ra Barbieri nel 1999. La Procura afferma che la dott.ssa XXXXXXXXXXXX a seguito del ricevimento della richiesta risarcitoria della sig.ra XXXXXXXXXXXX formulata con nota a firma di un legale datata 8.1.1999, pervenuta il 15 gennaio 1999 (allegato alla Relazione informativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Grosseto, del 8.7.2015), non avrebbe provveduto a farne denuncia-segnalazione all'assicurazione dell'ente locale La Fondiaria, neppure a seguito dell'acquisizione di un parere legale successivamente richiesto dall'ente sulla questione. La stessa si sarebbe limitata ad inoltrare la richiesta al dirigente del III settore del Comune "Cantiere e LL.PP.". A seguito di tale condotta, al ricevimento nel 2005 della citazione a giudizio per i danni, il comune avrebbe perso il diritto di essere manlevato dall'assicurazione Fondiaria-Sai. Quest'ultima infatti, a richiesta dell'ente di essere assistito a seguito della notificazione della domanda giudiziale, rispondeva con nota pervenuta il 9.1.2006, (allegato alla Relazione informativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Grosseto, del 8.7.2015) affermando che i diritti derivanti dall'assicurazione risultavano da tempo prescritti ai sensi dell'art. 2952 c.c.

In secondo luogo la Procura ha citato XXXXXXXXXXXX, Segretario comunale e dirigente del settore I, per aver omesso di far deliberare dalla Giunta la costituzione in giudizio avverso la citazione per il risarcimento dei danni. In particolare il convenuto avrebbe deciso autonomamente di non procedere a resistere in giudizio senza sottoporre la questione all'organo collegiale esecutivo del Comune, viceversa in caso di regolare costituzione in giudizio l'ente avrebbe avuto modo di difendersi ed evitare la condanna, anche alla luce del parere rilasciato nel maggio 1999 dall'avv. Leporatti.

La procura ha ritenuto le deduzioni difensive formulate dagli interessati nella fase preprocessuale non convincenti; in particolare ha affermato che la competenza alla segnalazione del sinistro dell'assicurazione sarebbe spettata alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX secondo le risultanze in atti ed in particolare alla luce del tenore della nota del 2.2.1999 e da altri atti acquisiti dalla Guardia di Finanza, ivi compresi quelli inerenti la gestione dei sinistri nel periodo 1999-2000. Inoltre ha affermato che il dott. Ruggiero si dovrebbe ritenere responsabile in forza delle competenze allo stesso spettanti quale Segretario responsabile del I settore dell'ente (Affari generali).

Si sono costituiti nel presente giudizio entrambi i convenuti. Il dott. XXXXXXXXXXXX, difeso dall'avv. Nicola Maria Tamburro, ha precisato di aver iniziato a svolgere le funzioni di segretario a Orbetello dal 10.9.2001, mentre l'incidente risaliva al 1994 e la prima richiesta al 1999, che la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative era di spettanza del servizio economato in persona della dott.ssa XXXXXXXXXXXX, nonché del servizio Affari generali in persona della dott.ssa XXXXXXXXXXXX ed in seguito al suo collocamento a riposo in persona della dott.ssa XXXXXXXXXXXX.

Ha affermato che la denuncia del sinistro, ai sensi dell'art. 2952 c.c. avrebbe dovuto essere effettuata entro due anni dall'evento, quindi tenendo conto della ricezione della richiesta risarcitoria della XXXXXXXXXXXX al 15.1.1999, comunque entro il gennaio del 2001. Il segretario ha inoltre affermato che di questa vicenda lo stesso non era mai stato destinatario di note esplicative. Aggiunge inoltre che l'annotazione effettuata a mano dalla dott.ssa XXXXXXXXXXXX in data 17.1.2006 circa la decisione di non costituirsi in giudizio non sarebbe prova in alcun modo del compimento di atti omissivi né di una sua responsabilità. Non vi sarebbe stato alcun motivo per

non sottoporre alla Giunta la decisione circa la resistenza in giudizio o meno; in ogni caso l'eventuale danno non deriverebbe dalla contumacia nel giudizio civile ma semmai dalla mancata tempestiva denuncia del sinistro all'assicurazione.

La dott.ssa XXXXXXXXXXXX, con l'assistenza dell'avv. Leonardo Piochi, nel costituirsi ha affermato innanzitutto che non era il soggetto competente a dover inoltrare le denunce di sinistro all'assicurazione dell'ente. All'epoca la stessa si preoccupò di inviare la richiesta pervenuta al Settore III competente in ragione dei fatti sottesi alla richiesta risarcitoria. La stessa osserva inoltre che fu il III settore a suggerire l'acquisizione di un parere legale con nota scritta del 25.2.1999 indirizzata al I Settore ed alla medesima inviata unicamente per conoscenza .

La convenuta rileva che la propria nota del 2.2.1999, con cui la stessa trasmise la richiesta risarcitoria al dirigente del I Settore richiedendo una relazione sui fatti, non contiene alcun elemento che provi la propria competenza alla gestione delle pratiche assicurative, avendo unicamente precisato che la relazione era necessaria *"al fine di interessare in merito la compagnia assicurativa"*.

Aggiunge inoltre che la circostanza per cui la stessa avrebbe provveduto ad inoltrare le denunce di sinistri pervenuti all'ente alla compagnia assicuratrice negli anni 1999-2000 non dimostrerebbe nulla in merito alle proprie competenze, avrebbe effettuato tale attività per mero spirito di servizio, in assenza di alcun obbligo a riguardo. Non risulterebbe alcun atto ufficiale da cui inferire la suddetta competenza nell'inoltro delle denunce di sinistri.

Precisa infine che la decisione di non costituzione nel giudizio non è in alcun modo alla stessa attribuibile, non essendo stata in alcun modo coinvolta nell'iter decisionale. In ogni caso la mancata costituzione in giudizio potrebbe aver pregiudicato l'ente che non si è difeso in giudizio e non ha potuto chiamare comunque l'assicurazione in giudizio, com'era suo diritto tenuto conto del fatto che la compagnia assicurativa per avvalersi correttamente dell'eccezione di cui all'art. 2952 c.c. avrebbe dovuto farla valere nei modi e nei termini previsti dal c.p.c. In conclusione chiede di essere assolta dalla domanda attorea.

All'udienza del 20.7.2016 vi è stata la discussione orale ove il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio ritenendo sussistere la responsabilità di entrambi i convenuti richiamando le argomentazioni di cui all'atto di citazione, mentre la parte convenuta Ruggiero, a mezzo dell'avv. Tamburro, ha dedotto la propria completa estraneità alla causazione del danno precisando di essere venuto a conoscenza della vicenda solo dopo parecchi anni, avendo tra l'altro preso servizio solamente nel corso del 2001. Ha inoltre precisato che il proprio presunto profilo di responsabilità deriverebbe dal mero appunto a mano preso dalla dott.ssa XXXXXXXXXXXX. La parte convenuta XXXXXXXXXXXX, a mezzo dell'avv. Piochi, ha evidenziato la sussistenza di due fatti distinti. Quanto alla mancata costituzione in giudizio deduce di non averne avuto notizia e che la relativa decisione risulta essere stata assunta da altri soggetti, precisando che in caso di costituzione l'ente avrebbe potuto ottenere l'assoluzione dalla pretesa risarcitoria. Quanto alla mancata tempestiva comunicazione del sinistro all'assicurazione ha dedotto di non essere il soggetto competente, risultando la competenza in capo al settore I dell'ente. All'esito della discussione il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali.

Considerato in

#### DIRITTO

Non essendo state poste questioni pregiudiziali in rito o preliminari di merito può procedersi all'esame del merito della causa.

La Procura ha dedotto la responsabilità dei due odierni convenuti per il danno conseguente all'esborso sostenuto dal comune in seguito alla sentenza del Tribunale civile di Grosseto di condanna al pagamento di una somma risarcitoria per il danno subito dalla sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a seguito di rovinosa caduta verificatasi una sera mentre la stessa camminava lungo un marciapiede sito in via Pascucci, frazione Albinia di Orbetello. La condanna consegue al fatto che la stessa risulta essere caduta in virtù di un ostacolo esistente sul pubblico marciapiede (pezzi di mattonelle) ed in ragione del fatto che il Comune è risultato essere proprietario della strada e del relativo marciapiede e che in qualità di custode (art. 2051 c.c.) non ha provato alcun fatto estraneo alla sua sfera di custodia, quale ad esempio il caso fortuito.

La procura ha azionato la propria pretesa evidenziando in primo luogo il fatto che ove l'ente avesse fatto tempestiva denuncia alla propria assicurazione, in virtù di contratto assicurativo con Fondiaria-Sai che copriva tale genere di danni, avrebbe evitato ogni esborso posto che ogni somma sarebbe stata corrisposta direttamente dalla compagnia di assicurazioni.

Un primo profilo di responsabilità è quindi ascritto alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX per aver omesso di effettuare tale tempestiva comunicazione o denuncia di sinistro alla assicurazione.

Sul punto la convenuta XXXXXXXXXXXX ha affermato che alla stessa non competeva affatto questo adempimento risultando piuttosto attribuito ad altri uffici dell'ente.

Al riguardo occorre evidenziare che dall'esame della documentazione agli atti emerge indubbiamente che la competenza ad effettuare le denunce o segnalazioni dei sinistri alla assicurazione fosse in realtà di competenza propria di XXXXXXXXXXXX.

Occorre infatti rilevare che la dott.ssa XXXXXXXXXXXX fu pienamente coinvolta nella pratica inerente la gestione del sinistro occorso alla sig.ra XXXXXXXXXXXX e non solamente nel 1999 quando arrivò all'ente la prima pretesa risarcitoria. Agli atti del giudizio infatti è stata altresì prodotta una lettera del Comune del 3.8.2000, prot. 28249, avente ad oggetto "Sinistro XXXXXXXXXXXX Loredana", firmata dal funzionario XXXXXXXXXXXX e vistata ufficialmente dalla convenuta XXXXXXXXXXXX (allegato alla Relazione informativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Grosseto, del 8.7.2015) ove veniva inviata al I Settore del comune un'ulteriore lettera dell'avvocato della sig.ra XXXXXXXXXXXX (avv. Aldo Soldani) in cui la medesima sollecitava il Comune a definire transattivamente la vicenda comunicando di aver avuto unicamente notizia della richiesta da parte del comune di un parere legale sulla questione con incarico conferito all'avv. Leporati. Anche dalla trasmissione di tale ulteriore missiva al I settore può evincersi il fatto che la dott.ssa XXXXXXXXXXXX seguisse la vicenda e che fosse a perfetta conoscenza della stessa.

Si aggiunga che sempre la dott.ssa XXXXXXXXXXXX, nell'ambito della predetta pratica di sinistro, aveva provveduto ad ulteriore inoltro al dirigente del I settore in data 28.2.2003, prot. n. 7762, (allegato alla Relazione informativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Grosseto, del 8.7.2015) di una nuova richiesta risarcitoria formulata dal legale della sig.ra Barbieri. Appare quindi inverosimile la difesa della XXXXXXXXXXXX secondo cui la stessa fosse priva di ogni competenza al riguardo. Del resto nella nota del 2.2.1999 al Dirigente del III settore, a firma della convenuta XXXXXXXXXXXX, si fa espresso riferimento alla necessità di relazionare "al fine di interessare in merito la compagnia assicurativa di questo Ente ...".

Va inoltre aggiunto che dalla nota del Segretario comunale del 8.3.2005, prot. 8691, emerge che solo a far data dall'adozione di tale nota è stata accentrata la procedura conseguente alla segnalazione dei sinistri presso il I settore comunale con conseguente presa in carico del dirigente di tale settore della competenza a trasmettere, unitamente all'accertamento tecnico dell'evento a cura dell'ufficio

competente, la segnalazione dell'avvenuta richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice dell'ente. Si deve quindi desumere che in precedenza la competenza non spettasse a tale settore, a differenza di quanto sostenuto dalla XXXXXXXXXXXX. In particolare può ritenersi utile quale ulteriore elemento di convincimento di questo giudice altresì ciò che emerge da quanto affermato da altro dirigente dell'ente - ing. Agostini - (cfr. sentenza giur. Toscana n. 161 del 10.9.2014, agli atti del giudizio tra le produzioni documentali) che ha riferito che le denunce di sinistro erano inoltrate all'assicurazione dall'ufficio economato - inserito nel II settore, che sino al 2005 aveva la competenza nella gestione dei rapporti con le Compagnie di assicurazioni.

Ad ulteriore conferma circa il fatto che la competenza all'inoltro delle denunce di sinistro all'assicurazione fosse in capo alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX si pongono le denunce effettuate negli anni 1999-2000 da parte del Comune di Orbetello (allegate alla Relazione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Grosseto, del 29.10.2015) da cui emerge che tutte le denunce - in numero di 29 nel 1999 e di 45 nel 2000- risultano firmate sempre da XXXXXXXXXXXX.

Sotto tale profilo appare dunque irrilevante l'assenza di disposizioni formali che attribuissero ufficialmente la competenza alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX, la quale nei fatti ha ricoperto il ruolo di responsabile della gestione dei rapporti con l'assicurazione dell'ente.

Del resto in base al principio del funzionario di fatto ciò che rileva giuridicamente, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa, sono gli atti compiuti e la posizione di fatto rivestita, indipendentemente dalla presenza di un formale atto di incarico (cfr. Corte conti, sez. giur. Lazio, 11.3.2016, n. 95; Corte conti, sez. giur. Puglia, 6.11.2014, n. 668; Corte conti, sez. giur. Lombardia, 22.4.2014, n. 87). D'altro canto è da tempo risalente (cfr. art. 74 r.d. 18.11.1923, n. 2440, art. 178 r.d. 23.5.1987, n. 824) che il funzionario di fatto può assumere altresì il ruolo di agente contabile ed incorrere in responsabilità contabile, a prescindere da qualsivoglia provvedimento formale, assumendo rilevanza giuridica i comportamenti -attivi od omissivi- concretamente tenuti nell'ambito del rapporto esistente con l'amministrazione.

Dalle risultanze processuali emerge quindi che la competenza all'invio della segnalazione all'assicurazione spettava alla convenuta la cui omissione ha indubbiamente determinato l'insorgenza del danno erariale, atteso che ove fosse stata tenuta la condotta doverosa in questione la compagnia assicuratrice avrebbe versato le somme dovute in conseguenza dell'infortunio stradale, evitando il pagamento da parte dell'ente delle somme oggetto di condanna di cui alla sentenza del giudice civile.

La condotta serbata dalla convenuta XXXXXXXXXXXX può ritenersi indubbiamente connotata dall'elemento psicologico della colpa grave, trattandosi di inadempimento ad un elementare dovere correlato alle incombenze dell'ufficio. D'altro canto - come già detto - le ripetute note inviate al I settore, tra cui quella del 3.8.2000, comprovano il fatto che la dott.ssa XXXXXXXXXXXX seguisse la vicenda e che fosse a perfetta conoscenza di ogni aspetto della stessa, compreso il parere legale rilasciato dall'avv. XXXXXXXXXXXX ove il medesimo aveva suggerito inequivocamente al Comune di procedere alla segnalazione della richiesta risarcitoria della sig.ra XXXXXXXXXXXX alla compagnia assicuratrice per la tutela della posizione dell'ente locale. D'altro canto conferma esplicita della conoscenza del detto parere da parte della convenuta emerge altresì dalla lettera del 28.5.1999, prot. 16592, a firma di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ed indirizzato anche alla dirigente del II Settore ove veniva trasmesso propria copia del parere dell'avv. XXXXXXXXXXXX. E' indubbio pertanto che la condotta omissiva della convenuta sia caratterizzata da massima negligenza, avendo palesemente ignorato altresì la puntuale indicazione contenuta nel parere legale. Del resto, anche a fronte di un parere che, allo stato degli atti, non riteneva

sussistenti sufficienti elementi probatori per transigere la vicenda (non era peraltro un parere che escludeva ogni possibile responsabilità dell'ente al riguardo), cautela minima imponeva - come indicato dallo stesso legale - di trasmettere la segnalazione della richiesta risarcitoria alla assicurazione Fondiaria-Sai.

Acclarata la responsabilità della convenuta XXXXXXXXXXXX, occorre peraltro osservarsi che invece non risultano sussistere elementi per l'affermazione di responsabilità in capo all'altro convenuto XXXXXXXXXXXX.

La dedotta responsabilità del XXXXXXXXXXXX si basa essenzialmente sulla condotta con cui lo stesso avrebbe determinato la contumacia del Comune di Orbetello nel giudizio civile risarcitorio avviato dalla sig.ra XXXXXXXXXXXX.

Occorre peraltro osservarsi che la dimostrazione della stessa condotta asseritamente illecita e fonte di danno erariale non risulta suffragata da alcun consistente elemento probatorio. Infatti la procura ha dedotto la realizzazione di tale condotta sulla base del mero appunto scritto a mano dalla dipendente del Comune di Orbetello dott.ssa XXXXXXXXXXXX ove si può leggere "*Visto il fascicolo con il Segretario, noi non ci costituiamo*". Al riguardo in argomento lo stesso segretario XXXXXXXXXXXX odierno convenuto ha negato radicalmente di essere stato coinvolto nonché la veridicità di quanto risultante dall'appunto, proveniente tra l'altro da soggetto che quantomeno cogestiva l'iter procedimentale circa l'eventuale costituzione in giudizio dell'ente.

Si aggiunga in ogni caso, ad esclusione di ogni possibile responsabilità del convenuto Ruggiero, che comunque la costituzione in giudizio da parte del Comune in realtà non avrebbe potuto impedire il verificarsi del danno in capo all'ente locale.

Infatti nella fattispecie si dibatteva di responsabilità dell'ente da cosa in custodia (rete stradale e relative pertinenze) con applicazione della disciplina dell'art. 2051 c.c. comportante una presunzione di responsabilità del custode. Conseguentemente - come chiarito nella sentenza del giudice civile - l'ente avrebbe potuto andare assolto solo qualora fosse stato in grado teoricamente di dimostrare che l'infortunio fonte di danno era stato causato dal caso fortuito, il che francamente non era in alcun modo ipotizzabile, con la puntualizzazione che in caso di incertezza della concreta causa del danno il fatto ignoto sarebbe stato comunque a carico del Comune in qualità di custode (cfr. pag. 3 della sentenza).

In concreto quindi la costituzione in giudizio dell'ente non avrebbe, con elevatissimo grado di probabilità, potuto modificare l'esito del giudizio. D'altro canto anche con riferimento al *quantum* va osservato che il giudice civile ha accordato alla parte attrice XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX un danno assai limitato (danno biologico di lieve entità) avendo riconosciuto appena Euro 7.530,00 pur a fronte di una richiesta dell'ammontare di Euro 26.000,00. Anche sotto tale profilo è pertanto assolutamente verosimile che la costituzione dell'ente non avrebbe potuto condurre ad una quantificazione inferiore. Del resto la costituzione nel giudizio con soccombenza dell'ente avrebbe comportato per il Comune una spesa aggiuntiva pari alle competenze che avrebbe dovuto corrispondere all'avvocato difensore teoricamente incaricato della difesa innanzi al Tribunale di Grosseto, concretamente rapportabili in non meno di Euro 2.200,00 oltre IVA e CPA quali quelle liquidate dal giudice alla controparte vittoriosa, costo che con elevatissima probabilità logica non avrebbe potuto essere neppure compensato da una riduzione così significativa del danno capitale, che -giova ribadirlo- è stato fissato in appena Euro 7.530,00.

Per tali motivi pertanto non è individuabile alcun profilo di responsabilità in capo al convenuto XXXXXXXXXXXX, cui vanno rimborsate le spese legali che si liquidano nella misura di Euro 800,00 oltre oneri di legge

Va invece disposta la condanna di XXXXXXXXXXXX all'integrale ammontare del danno azionato dalla Procura pari ad Euro 15.432,98, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, non sussistendo ragione alcuna per l'esercizio del potere riduttivo, anche in considerazione della particolare gravità della condotta serbata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg. XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna XXXXXXXXXXXX al pagamento in favore del Comune di Orbetello dell'importo di Euro 15.432,98 (quindicimilaquattrocentotrentadue/98) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 258,17.=(Euro duecentocinquantotto/17.=) assolve XXXXXXXXXXXX da ogni pretesa risarcitoria e liquida in suo favore le spese di difesa nella misura di Euro 800,00 (ottocento/00) oltre oneri di legge.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2016.

L'ESTENSORE

F.to Adriano GRIBAUDO

Depositata in Segreteria il 19/01/2017

IL PRESIDENTE

F.to Amedeo FEDERICI

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini